

FATTO

In data 3 novembre 2006 i verificatori della Agenzia delle Entrate di Pavia su mandato ricevuto dal Direttore dell'ufficio si recavano presso il banco di vendita del Ga. Ma. ambulante venditore di prodotti non alimentari, allo scopo di rilevare i prezzi di vendita dei principali prodotti offerti al pubblico e raffrontarli con i relativi prezzi dell'ultimo acquisto. L'esito della operazione svolta con l'assistenza del contribuente attestava un carico medio del 38%, come affermato nel verbale redatto dai verificatori. Successivamente l'Ufficio notificava al Ga. Ma. avviso di accertamento con il quale venivano accertati maggiori ricavi derivanti da un ricarico della merce venduta del 140%. Il reddito dichiarato di € 6.628,00 veniva elevato ad € 21.740,00 che corrisponderebbe ad una media nazionale del settore denominato "commercio ambulante in forma itinerante". Una istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente aveva esito negativo. Veniva perciò presentato dallo stesso ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Pavia la quale rigettava lo stesso. La sentenza veniva appellata avanti la Commissione Tributaria Regionale per totale inidoneità delle medie generiche a ricostruire i ricavi effettuati dal contribuente - assoluta mancanza di trasparenza in ordine alla elaborazione cognitiva della percentuale di ricarico; per falsa applicazione del canone di antieconomicità nel giudizio dei fatti di impresa. Il metodo applicato dalla amministrazione dimostra una manifesta illogicità per la pretesa dell'ufficio di canalizzare l'azione impositiva verso il pseudo faro della normalità ritenendo falsi i valori impositivi non oggettivati su tale canone. L'appello si conclude con la richiesta, in via preliminare, di dichiarare la nullità della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia per carenza di motivazione e nel merito di dichiarare nullo il provvedimento dell'Ufficio per difetto dei presupposti del tributo. In via subordinata disporre la riduzione della imposizione fiscale. L'ufficio presentava proprie controdeduzioni affermando che l'accertamento è scaturito dalla analisi della situazione contabile e dalla documentazione prodotta dal sig. Ga. in risposta al questionario ed in sede di adesione. In tale sede sono emersi gravi indizi di evasione atti a giustificare la rettifica dei ricavi ai sensi dell'art. 39 comma 1) lett. d) D.P.R. 600/1973, secondo l'adozione del metodo analitico presuntivo dell'accertamento fiscale. Le controdeduzioni si concludono con la richiesta di rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

DIRITTO

Il Collegio giudicante, nel caso specifico, non può non tenere presente l'accesso presso il banco di vendita del contribuente per riscontrare l'effettivo ricarico dei vari tipi di merce esposta al pubblico. L'accesso è stato immortalato in apposito verbale nel quale è riportato che il ricarico medio è del 38%. Come si legge nella sentenza 643 della Corte di Cassazione - sezione Tributaria - del 13 gennaio 2006 "l'infedeltà dei dati indicati nella dichiarazione, che può essere anche indirettamente desunta sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, non può essere inferita dalla sola circostanza costituita dal fatto che la percentuale di ricarico applicata al costo della merce venduta era notevolmente inferiore a quella media riscontrabile nel settore specifico di attività in aziende similari in quanto le medie di settore non integrano un "fatto noto" storicamente riprovato dal quale argomentare, con giudizio critico, quello "ignoto" costituente l'oggetto del tema probandum ma il risultato di una extrapolazione statistica di una pluralità di dati che fissano una regola di esperienza, in base alla quale poter ritenere, statisticamente meno frequenti i casi che si allontanano dai valori medi rispetto a quelli che si avvicinano". Il collegio non ritiene una prova a carico del contribuente la

circostanza che nell'anno 2004 la percentuale dichiarata dallo stesso era dell'83% circa, mentre per l'anno di imposta precedente era pari a circa il 163%. Le variazioni delle percentuali di ricarico sono subordinate alle tendenze del mercato e alla merce oggetto della attività non sempre richiesta come sperato. La statistica non può supplire alla realtà delle varie attività economiche. Per la natura della controversia, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione ne accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.